



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 27 DEL 29/06/2020

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COM/LE. - OBBLIGO DELLA REALIZZAZIONE DI SPAZI DIFENSIVI, DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA NELLE AREE ANTROPIZZATTE AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO INCENDI. MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COM/LE. - OBBLIGO DELLA REALIZZAZIONE DI SPAZI DIFENSIVI, DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA NELLE AREE ANTROPIZZATTE AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO INCENDI.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Dato atto che negli scorsi anni nel periodo estivo si sono verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'idonea attività di

manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'insacco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di spazi difensivi e di salvaguardia;

- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;
- Visto il Piano AIB 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 564 del 23.04.2019;
- Visto il Programma Operativo Territoriale Annuale AIB per la Provincia di Pisa approvato con Decreto Dirigenziale – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore forestazione/Usi civici/Agroambiente n. 9480 del 10/06/2019;
- Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 27/05/2020 avente ad oggetto: "Attività Antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;
- Dato che nel suddetto Comunicato nell'ambito delle attività di prevenzione si rimarca l'importanza dell'azione dei Comuni sui propri territori anche attraverso l'emissione di specifiche Ordinanze per attività di prevenzione antincendio boschivo;
- Dato atto che la gestione emergenziale COVID-19 che sta caratterizzando questo 2020 impone che anche le varie attività di prevenzione trovino la migliore declinazione possibile nel contesto territoriale ed organizzativo in cui vengono attuate, in modo da garantire la migliore ed adeguata capacità di risposta al verificarsi dell'evento;

- Visto il D. Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Visti gli artt. 423,423bis,424,449,650,652 del Codice Penale;
- Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l'art. 14 comma 8;

ORDINA

1. OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI SPAZI DIFENSIVI E DI PROTEZIONE

a tutti i proprietari, affittuari e conduttori di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:

a) Realizzazione di spazi difensivi di protezione per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza di almeno 20 ml. a mezzo di:

- *lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;*
- *ripulitura della vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile;*

b) Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;

2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE UBICATE IN ZONE RURALI O COMUNQUE ADIACENTI A ZONE RURALI O BOScate

a tutti i proprietari, gestori e conduttori di Attività Produttive insistenti su aree rurali ovvero adiacenti ad esse ovvero ad aree boscate:

a) Di mantenere in efficienza gli spazi difensivi come indicati al precedente punto 1. e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;

b) Di essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salvaguardia della pubblica e privata incolumità, normativa adottata per il contrasto all'emergenza COVID-19;

AVVISA INOLTRE

Che nel periodo tra il 1 Luglio ed il 31 Agosto compreso, dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga, vige su tutto il territorio Comunale:

a. il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;

b. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1^o, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:

- accensione di fuochi e carbonaie;
- abbruciamento di residui vegetali;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
- qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

i predetti divieti operano nei seguenti siti

- 1) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R.T. n. 39/2000);
- 2) negli impianti di arboricoltura da legno;
- 3) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

c) il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

d) l'obbligo ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre

e podere di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;

e) l'obbligo ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

E' consentito l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

La Misericordia di Lari e la Croce Rossa Italiana Comitato di Casciana Terme, come strutture operative dell'organizzazione regionale antincendi boschivi, effettuano i servizi di prevenzione ed estinzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

RENDE NOTO

- Che l'esecuzione degli interventi di cui al dispositivo della presente ordinanza è subordinata al rilascio, quando dovuto, delle necessarie autorizzazioni (Vincolo idrogeologico e forestale);

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

- Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

- La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata alla Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, alla Polizia Provinciale, e alle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

- Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana

800-425425

ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO

Il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso:

- alla Giunta;

- a tutti i Servizi dell'Ente;

- alla Croce Rossa Italiana Comitato di Casciana Terme all'indirizzo e-mail

sol.cascianaterme@emergenza.cri.it ;

- alla Misericordia di Lari all'indirizzo PEC segreteria@pec.misericordialari.org ed e-mail info@misericordialari.org;

- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: info@vigilfuocolari.it;
e per PEC:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo protcivile.prefpi@pec.interno.it;

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo com.pisa@cert.vigilfuoco.it;

- All'Amm/one Prov/le - Dipartimento Prog. ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo protocollo@provvisa.pcertificata.it

- All'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;

- Al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

- Alla Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari al seguente indirizzo polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it;

- Alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it

- Alla Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it

- Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it

- All'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it

- Al SUAP dell'Unione Valdera al seguente indirizzo suap.unionevaldera@postacert.toscana.it

Il testo della presente ordinanza dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio On-line dell'Ente.

Nell'intento di fare opera di prevenzione e al fine di educare a corretti comportamenti nei confronti degli incendi e del fuoco si riporta il seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi>

per la consultazione di specifica documentazione in materia.

**Mirko Terreni/
ArubaPEC S.p.A.**